

Oggetto: Disparità uomo-donna - Decreto Interministeriale n. 402/2021 – Nota di approfondimento

Sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il [Decreto Interministeriale n. 402/2021](#), con il quale, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua del 2020¹, sono individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, elencati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al decreto, ai fini dell'applicazione, per il settore privato, degli incentivi contributivi all'assunzione previsti dall'articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012².

Tra i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25%, nella sezione Industria, è annoverato anche il settore delle Costruzioni che registra i dati riportati nella tabella seguente.

SEZIONI ATECO 2007	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
Industria						
Costruzioni	762	82	844	90,3	9,7	80,6

Tra le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità risultano, tra gli altri, Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Ingegneri, architetti e professioni assimilate; Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni, sulla base dei dati della tabella seguente.

¹ Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2020 in misura pari al 9,6%. La soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,1%.

² Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per dodici mesi per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto a termine. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le disposizioni predette si applicano, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'art. 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto interministeriale, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. (Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 si veda l'art. 1, commi 16-17-18, della legge n. 178/2020, ai sensi del quale l'esonero contributivo, in via sperimentale, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.).

PROFESSIONE (CP2011)	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
74 - Conduuttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	615	13	627	98,0	2,0	96,0
61 - Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	556	12	568	97,9	2,1	95,8
22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate	157	36	193	81,5	18,5	63,0
84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	130	35	165	78,6	21,4	57,2